



N. 0433 / 2006 REG. R. G. U. N. L.

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****Il Consiglio di Stato****in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 8543 del 2006, proposto da:  
Abidine Mostafa, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Alessandro Pellegrino, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

***contro***

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Reggio Emilia;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - SEZ. STACCATA DI PARMA n. 00127/2006, resa tra le parti, concernente RIGETTO RICHIESTA RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2011 il Cons.

Alessandro Palanza e udito per le parti l'avvocato dello Stato Vessichelli;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Il signor Abidine Mostafa, cittadino marocchino, ha impugnato, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Emilia Romagna, sezione di Parma, il decreto del 27 settembre 2004 del Questore di Reggio Emilia, con il quale è stata respinta la istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno da lui presentata in data 29 luglio 2004, con la motivazione che l'appellante, pochi giorni dopo aver ottenuto il suo primo permesso di soggiorno sulla base delle procedure previste dagli articoli 1 e seguenti del decreto legge n. 195/2002, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 222/2002, è stato tratto in arresto per rissa aggravata e che, nel giro di un anno, è stato per almeno 11 volte controllato dalle forze dell'ordine in compagnia di pregiudicati o in zone notoriamente frequentate da persone dedite ad attività criminose.

2. Il T.A.R. dell'Emilia Romagna, sezione di Parma, ha respinto il ricorso in questione, facendo riferimento alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998 che prescrive il rinnovo del permesso di soggiorno è rifiutato se vengono a mancare i requisiti previsti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, tra i quali deve considerarsi la pericolosità sociale prevista, come causa di espulsione del cittadino straniero dall'articolo 13, comma 2, lettera c), del medesimo testo unico che menziona le categorie indicate nell'art.1 della legge 1423/1956e nell'art.1 della legge n.575/1965. Il T.A.R. ritiene che, sulla base della giurisprudenza, l'autorità di polizia goda di ampia discrezionalità nel valutare i presupposti di pericolosità per la sicurezza pubblica, che possono consistere non

necessariamente in una condanna, ma in episodi di vita e comportamenti che possano essere assunti come indici di pericolosità sociale. Su questa base il provvedimento impugnato risulta puntualmente motivato con la specifica indicazione dei fatti assunti come presupposto ed esente nella loro valutazione da palesi vizi logici o possibili travisamenti di fatto nell'esercizio della latitudine di apprezzamento rimesso all'autorità di polizia.

3. Avverso detta decisione il signor Abidine Mostafa ha proposto atto di appello, censurando le conclusioni del T.A.R con un unico articolato motivo di appello, contestando sotto diversi profili di fatto e di diritto i criteri di valutazione della pericolosità sociale adottati nel provvedimento e condivisi dalla sentenza appellata .

3.1. L'appellante contesta la mancata considerazione, nella motivazione del provvedimento impugnato e della sentenza del T.A.R., della complessiva condotta di vita come richiesto da una ampia giurisprudenza ordinaria e amministrativa per la valutazione di pericolosità sociale.

3.2. Quanto ai fatti specifici, l'interessato fa presente di aver sempre regolarmente lavorato dal momento in cui ha avuto il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, tranne che per alcuni mesi tra gennaio e maggio 2004, nei quali si addensano le segnalazioni di polizia in vari luoghi della città, che – si sostiene - sono in realtà solo punti di socializzazione e non di frequentazioni criminali. Si dà quindi conto dei rapporti di lavoro subordinato e dei redditi percepiti dall'appellante nel periodo considerato. Sull'arresto per rissa, si fa presente che l'appellante è stato scarcerato lo stesso giorno dell'arresto in quanto il pubblico ministero ha considerato l'arresto illegittimo e che il procedimento penale non è andato oltre la fase delle indagini preliminari fino alla data della presentazione dell'appello. Si tratta quindi di una semplice denuncia.

3.3. L'appellante richiama al riguardo la giurisprudenza che ha richiesto di individuare elementi specifici e di precisare le ragioni per le quali quegli elementi autorizzano a considerare socialmente pericoloso il soggetto, non essendo sufficienti, a tal fine le semplici denunce penali. Si ricorda infine la sentenza n.12721/2002 della Corte di cassazione che esclude la possibilità di un giudizio meramente probabilistico in materia di valutazione della pericolosità sociale, richiedendosi invece un accertamento rigoroso dei suoi presupposti.

4. L'istanza cautelare presentata dall'appellante è stata respinta, con la ordinanza n. 5871/2006, dalla VI sezione del Consiglio di Stato, che ha ritenuto che le circostanze e i plurimi contatti dedotti nelle motivazioni giustificano il provvedimento impugnato.

5. L'appello è infondato.

5.1. Il Collegio condivide la sentenza del T.A.R. in ordine ai presupposti normativi del provvedimento e alla natura e alle caratteristiche discrezionali della valutazione di pericolosità sociale da parte delle autorità di polizia. Ritiene però che tale discrezionalità debba svolgersi nell'ambito di parametri preordinati e oggettivi nonché sulla base di fatti accertati; da questo punto di vista giudica il provvedimento adottato dalla Questura di Reggio Emilia motivato validamente e in modo particolarmente puntuale e circostanziato, alla stregua della giurisprudenza più attenta, proprio con particolare riferimento ai fatti, alle situazioni di contesto e alla tipologia delle persone coinvolte nei contatti addebitati all'istante, che costituiscono il maggior sostegno della determinazione adottata.

5.2. Quanto ai giudizi che l'autorità di polizia deduce da questi elementi di fatto, il giudice amministrativo, come correttamente osserva la sentenza del T.A.R., deve limitarsi a verificare che non emergano elementi di illogicità, la

carenza di presupposti o altri aspetti sintomatici di sviamento rispetto ai fini. Dal momento che nessuno di tali aspetti emerge nelle motivazioni del provvedimento impugnato, esso deve considerarsi pienamente legittimo e merita di essere confermato.

6. Dato il tempo trascorso dai fatti, le circostanze ulteriori e successive, che possono determinare valutazioni diverse in ordine alla condotta dell'appellante, potranno e dovranno essere prese in considerazione dalle autorità competenti, qualora l'interessato ne faccia richiesta con un'apposita istanza di riesame.

7. L'appello deve essere pertanto respinto. Si ravvisano tuttavia motivi equitativi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l'appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Marco Lipari, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)